

## Il trattamento giuridico delle minoranze in Turchia: origini e prospettive

Paolo Trichilo<sup>1</sup>

La questione delle minoranze è un tema tanto importante quanto complesso. Malgrado l'esistenza di trattati internazionali che le riguardano, non esiste una definizione comunemente accettata a livello giuridico, il che lascia gli Stati in ultima analisi liberi di stabilire se e quali minoranze esistono all'interno del proprio territorio, salvo quanto disposto da accordi internazionali ad hoc. È questo il caso della Turchia, come dimostrato dalla dichiarazione apposta al Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966), il cui articolo 27 riguarda le minoranze etniche, religiose o linguistiche; il governo di Ankara ritiene infatti applicabile questa disposizione in conformità con le relative norme della Costituzione della Repubblica di Turchia e del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, limitandone in sostanza l'ambito alle sole minoranze non-musulmane (cioè greci, ebrei, armeni).

L'approccio turco in linea di principio non è un caso isolato, data l'enorme varietà di impostazioni giuridiche relative alle minoranze; esso appare ispirato in particolare a quello della Francia, il cui modello in materia deriva, oltre che dai principi di democrazia e tutela dei diritti dell'uomo, dal retaggio della Rivoluzione che non riconosce le minoranze come soggetti portatori di diritti, privilegiando il godimento dei diritti spettanti al cittadino della Repubblica, una e indivisibile. In Turchia già negli anni successivi al Trattato di Losanna venne sviluppata una legislazione che non condusse all'applicazione delle disposizioni riguardanti le minoranze, nell'indifferenza della Società

---

<sup>1</sup> Le opinioni dell'Autore nel presente contributo sono espresse a titolo personale e non sono necessariamente riconducibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

delle Nazioni che avrebbe avuto titolo a intervenire. Coerentemente con quanto sopra, la Turchia è tra i paesi (come la Francia) che non hanno aderito agli strumenti sulle minoranze adottati negli anni '90 dal Consiglio d'Europa.

Quanto al futuro, sebbene l'Unione Europea non abbia alcun modello specifico da offrire, né ai propri membri, né ad altri paesi in materia di minoranze, un riavvicinamento tra UE e Turchia potrebbe offrire ricadute positive anche in termini di una loro accresciuta tutela. Le argomentazioni del premio Nobel per la letteratura, il turco Orhan Pamuk, sul reciproco interesse di Ankara e Bruxelles a sviluppare un percorso comune – “così come non riesco a immaginare una Turchia senza una prospettiva europea, non riuscirei a credere in un'Europa senza una prospettiva turca” – rimangono tuttora valide. L'auspicio è che nel prossimo futuro si realizzino le condizioni affinché possa emergere una reciproca volontà di procedere in questo senso, anche se la storia insegna che quando le occasioni non vengono sfruttate al meglio, come accaduto durante i primi anni 2000, non è sicuro che possano ripresentarsi.

*Il quadro internazionale: una definizione mancante*

Le minoranze costituiscono una ricchezza e un valore aggiunto nel territorio e nel panorama culturale in cui vivono, al cui sviluppo contribuiscono grazie alla propria diversità rispetto alla maggioranza di riferimento. Tuttavia, come si legge nel sito delle Nazioni Unite, “non esiste una definizione internazionalmente riconosciuta di minoranza. L'esistenza di una minoranza è una questione di fatto e coinvolge sia fattori oggettivi, come l'esistenza di un'etnia, di una lingua o di una religione comuni, sia fattori soggettivi, tra cui il fatto che gli individui devono identificarsi come appartenenti a un gruppo minoritario nazionale o etnico, religioso o linguistico”.

Non sorprendentemente, quindi, non esiste a livello universale un trattato che abbia definito i contorni della questione. Dopo che, nel 1948, l'Assemblea Generale dichiarò che le Nazioni Unite non potevano rimanere indifferenti al destino delle minoranze, nel 1966, nell'ambito del Patto internazionale sui diritti civili e politici, è stata elaborata la disposizione giuridicamente vincolante più accettata in materia di minoranze (articolo 27). “In quegli Stati, nei quali esistono

minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”.

Ispirata proprio dall’art. 27 del Patto, è stata adottata per consenso nel 1992 la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulle minoranze che mira a promuovere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e, in quanto tali, a contribuire alla stabilità politica e sociale degli Stati in cui vivono.

La dichiarazione comprende un elenco di diritti che spettano alle persone appartenenti a minoranze, come ad esempio il diritto di godere della propria cultura, il diritto di professare e praticare la propria religione, il diritto di usare la propria lingua. Contiene anche misure che gli Stati potrebbero attuare per creare un ambiente favorevole al godimento di questi diritti, ad esempio incoraggiare la conoscenza pubblica della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze presenti sul proprio territorio; consentire alle persone appartenenti a minoranze di partecipare pienamente al progresso economico e allo sviluppo del loro Paese. Gli Stati sono inoltre chiamati ad attuare politiche e programmi nazionali tenendo in debito conto gli interessi delle minoranze. A trent’anni di distanza occorre però constatare che in ambito ONU non si è passati dall’adozione di una dichiarazione a quella di un trattato, secondo il percorso spesso seguito nel campo dei diritti umani, dove le dichiarazioni si sono rivelate prodromiche all’elaborazione di una convenzione.

In occasione della Riunione di alto livello in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, tenutasi a New York il 21 settembre 2022, è stato infatti ricordato che nella risoluzione 76/168, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto come, nonostante i progressi compiuti, la situazione delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche è ancora molto grave in molte parti del mondo e rimangono molte sfide da affrontare per garantire il pieno godimento dei loro diritti. L’Assemblea ha anche riconosciuto il 30° anniversario dell’adozione della Dichiarazione come

un'occasione per gli Stati di riflettere sulle lacune nell'attuazione e di adottare misure per la promozione e la protezione dei diritti delle persone.

Malgrado l'adozione di trattati a livello regionale, segnatamente europeo, il dato di fondo resta quello per cui spetta agli stati sia riconoscere l'esistenza di minoranze sul proprio territorio e in tal caso quali diritti riconoscere loro. Un esempio dei problemi definitori è che, come si sarà notato, il Patto sui diritti civili e politici dell'ONU parla invece di minoranze etniche, religiose o linguistiche, mentre nella convenzione europea dei diritti umani (CEDU) all'articolo 14 parla di minoranza nazionale<sup>2</sup>. Tale termine venne per la prima volta usato nella Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO solo nel 1960, peraltro in maniera tale da non rendere chiara la sua applicazione.

In sostanza le soluzioni adottate sono quanto mai diverse e vanno dal riconoscimento costituzionale dell'esistenza di gruppi distinti e del diritto dei loro membri a godere di un regime speciale; al riconoscimento di determinate minoranze e la loro salvaguardia, sulla base di strumenti giuridici internazionali; al riconoscimento implicito, attuato attraverso leggi e regolamenti concernenti lo sviluppo della cultura di determinati gruppi linguistici; fino al non riconoscimento di minoranze nel sistema di diritto locale<sup>3</sup>. Ancora i diritti sono considerati afferenti alle "persone appartenenti alle minoranze" piuttosto che avere carattere collettivo. Infine, va tenuto presente che per minoranze si intendono quelle di insediamento storico e non quelle risultanti da più recenti fenomeni di carattere migratorio.

Insomma, ogni paese – tranne che nei casi in cui ciò venga stabilito in accordi internazionali giuridicamente vincolanti – ha la facoltà di riconoscere o meno l'esistenza di minoranze al proprio interno e di

---

<sup>2</sup> ARTICOLO 14 CEDU Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

<sup>3</sup> Fabrizio Dal Passo, *Storia e diritti delle minoranze*, in "Semestrale di studi e ricerche di Geografia", Abilgraf, Roma 2005.

stabilire il relativo trattamento. Occorre inoltre sottolineare che non è possibile dissociare la questione delle minoranze dall’assetto costituzionale di ogni paese, dalla sua storia, dalla sua ideologia dominante, dal suo impianto legislativo. Per questo, si può dire che ogni paese in Europa presenta un proprio particolare approccio a questa tematica. Per fare alcuni esempi, l’Italia riconosce in Costituzione le ‘minoranze linguistiche’; la Svizzera non riconosce minoranze, ma l’esistenza di quattro ‘lingue nazionali’; anche il Belgio non riconosce minoranze, bensì tre ‘comunità’ e quattro ‘aree linguistiche’; la Spagna, in aggiunta al castigliano come lingua ufficiale dello Stato, riconosce Comunità autonome al cui interno la rispettiva lingua spagnola viene riconosciuta ufficiale; la Francia non riconosce l’esistenza di minoranze sul proprio territorio.

*Il Trattato di Losanna (1923)*

La Turchia, tra queste varie soluzioni, ricade nella seconda categoria, quella che prevede il riconoscimento di determinate minoranze e la loro salvaguardia sulla base di strumenti giuridici internazionali *ad hoc*. In particolare, il termine “minoranza” come contenuto nella legislazione nazionale riguarda soltanto i cittadini turchi appartenenti a minoranze non musulmane, come stabilito dal Trattato di Losanna firmato nel 1923, la cui Sezione III è intitolata “protezione delle minoranze”. L’articolo 37 stabilisce la Turchia si impegna a far sì che le disposizioni contenute negli articoli da 38 a 44 siano riconosciute come leggi fondamentali e che nessuna legge, nessun regolamento, nessuna azione ufficiale potrà essere in contrasto o interferire con queste disposizioni o prevalere su di esse.

Di particolare interesse sono gli articoli 38 e 39.

ARTICOLO 38.

Il Governo turco si impegna ad assicurare la piena e completa protezione della vita e della libertà a tutti gli abitanti della Turchia senza distinzione di nascita, nazionalità, lingua, razza o religione.

Tutti gli abitanti della Turchia avranno diritto al libero esercizio, sia in pubblico che in privato, di qualsiasi credo, religione o credenza la cui osservanza non sia incompatibile con l’ordine pubblico e i buoni costumi.

Le minoranze non musulmane godranno di piena libertà di movimento e di emigrazione, fatte salve le misure applicate, in tutto o in parte del territorio,

a tutti i cittadini turchi e che possono essere adottate dal Governo turco per la difesa nazionale o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

#### ARTICOLO 39.

I cittadini turchi appartenenti a minoranze non musulmane godranno degli stessi diritti civili e politici dei musulmani.

Tutti gli abitanti della Turchia, senza distinzione di religione, saranno uguali davanti alla legge.

Le differenze di religione, di credo o di confessione non pregiudicheranno alcun cittadino turco nelle questioni relative al godimento dei diritti civili o politici, come, ad esempio, l'ammissione agli impieghi pubblici, alle funzioni e agli onori, o l'esercizio di professioni e industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua da parte di qualsiasi cittadino turco nei rapporti privati, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi tipo o in riunioni pubbliche.

Nonostante l'esistenza di una lingua ufficiale, ai cittadini turchi di lingua non turca saranno concesse adeguate agevolazioni per l'uso orale della loro lingua davanti ai tribunali.

Come noto, il trattato di Losanna fu adottato a seguito delle vittorie militari di Atatürk e la liberazione dell'intero territorio turco dalle truppe straniere nel settembre 1922, con la successiva abolizione del sultanato il 10 novembre dello stesso anno e la proclamazione il 29 ottobre 1923 ad Ankara della Repubblica Turca. In questo modo, si rimise in discussione la sistemazione territoriale prevista dal Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920, che non trovò mai applicazione, e i precedenti equilibri di potere.

Sèvres, richiamando il diritto all'autodeterminazione per tutti i popoli non turchi dell'Impero ottomano, enunciato dal Presidente Wilson nel dodicesimo dei suoi famosi "14 Punti", prevedeva agli articoli 62-64 uno statuto di autonomia locale per le regioni del Kurdistan ottomano non incluse nei mandati, la facoltà per quelle popolazioni curde di chiedere alla Società delle Nazioni, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, l'eventuale riconoscimento della propria indipendenza, nonché l'obbligo per Istanbul di rispettare ed attuare questo nuovo assetto. Come scrisse il compianto Ambasciatore Chiodi<sup>4</sup>, nelle intenzioni delle Potenze vincitrici la nuova entità territoriale

---

<sup>4</sup> Adriano Chiodi, *Il problema curdo nei rapporti tra la Turchia e i paesi limitrofi*, Ministero degli Affari Esteri, Istituto Diplomatico, Roma, 1997.

doveva servire da “cuscinetto” tra la Turchia e l’URSS, sia per spezzare la possibile saldatura fra turchi e curdi, sia nella speranza che la sua struttura potesse rendere il nuovo stato impermeabile al contagio della Rivoluzione, oltre che debole al punto da garantirne l’agevole assoggettamento agli interessi degli stessi Paesi europei.

Il Trattato di Sèvres non prevedeva l’indipendenza del Kurdistan *sic et simpliciter*, bensì la predisposizione entro 6 mesi di uno “schema di autonomia locale” (da parte di una commissione italo, francese, britannica) (art. 62), che il governo turco era tenuto entro 3 mesi ad accettare ed eseguire (art. 63); che solo nel caso in cui le popolazioni curde si fossero rivolte dopo un anno alla Società delle Nazioni, dimostrando che la propria maggioranza desiderava l’indipendenza dalla Turchia, questa sarebbe stata concessa, ove il Consiglio della Società delle Nazioni avesse stabilito, ma a delle condizioni: che dette popolazioni fossero in grado di esercitare tale indipendenza e lo raccomandasse. In seguito, un accordo sarebbe stato concluso tra Turchia e le principali potenze alleate<sup>5</sup>.

---

#### <sup>5</sup> SEZIONE III. KURDISTAN

ARTICOLO 62. Una Commissione con sede a Costantinopoli, composta da tre membri nominati rispettivamente dai Governi britannico, francese e italiano, elaborerà, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, uno schema di autonomia locale per le aree prevalentemente curde situate a est dell’Eufrate, a sud del confine meridionale dell’Armenia, come potrà essere determinato in seguito, e a nord della frontiera della Turchia con la Siria e la Mesopotamia, come definito all’articolo 27, II (2) e (3). Qualora non si riesca a raggiungere l’unanimità su una questione, i membri della Commissione la sottoporranno ai rispettivi governi. Lo schema dovrà contenere tutte le garanzie per la protezione degli Assiro-Caldei e delle altre minoranze razziali o religiose all’interno di queste aree, e a tal fine una Commissione composta da rappresentanti britannici, francesi, italiani, persiani e curdi si recherà sul posto per esaminare e decidere quali eventuali rettifiche dovranno essere apportate alla frontiera turca laddove, in base alle disposizioni del presente Trattato, tale frontiera coincida con quella della Persia.

ARTICOLO 63. Il Governo turco si impegna ad accettare ed eseguire le decisioni di entrambe le Commissioni di cui all’articolo 62 entro tre mesi dalla loro comunicazione a detto Governo.

ARTICOLO 64. Se entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato i popoli curdi delle zone definite nell’articolo 62 si rivolgeranno al Consiglio della Società delle Nazioni in modo tale da dimostrare che la maggioranza della popolazione di queste zone desidera l’indipendenza dalla Turchia, e se il Consiglio riterrà

Senza far più menzione del Kurdistan, il successivo Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 disegnò quindi una diversa mappa della Turchia, ripartendo le popolazioni curde dell'ex impero ottomano fra Turchia, Siria ed Iraq. Se il Kurdistan in quanto tale scompare dal nuovo Trattato, un riferimento implicito ai curdi si trova nei su riportati articoli 38 e 39 della *Section III, Protection of Minorities*. Tuttavia, ciò avviene in modo molto ellittico e limitatamente: al primo alinea dell'articolo 38, che si riferisce con una disposizione di carattere generale a tutti gli abitanti della Turchia (il secondo appare poco rilevante essendo i curdi di religione musulmana come i turchi, mentre il terzo riguarda solo i non-musulmani); al quarto e quinto alinea dell'articolo 39 relativi all'uso della lingua.

Sarebbe un grave errore pensare che il nuovo trattato fosse pienamente congeniale al nuovo governo turco. L'aspetto più delicato delle clausole di Losanna per le minoranze era il fatto che, secondo l'articolo 44, la protezione delle minoranze “costituiva un obbligo di interesse internazionale” ed era quindi “posta sotto la garanzia della Società delle Nazioni”. Questo aspetto riproponeva in sostanza lo schema della lotta secolare tra un'Europa che rivendicava il patrocinio dei suoi correligionari all'interno dei confini ottomani, e lo Stato ottomano che elaborava una miriade di strategie per proteggere la propria sovranità. Peraltro, i diritti culturali che gli Alleati sostenevano dovessero avere le minoranze (scuole, tribunali, lingua e istituzioni caritatevoli) assomigliavano in modo impressionante ai diritti di cui i non musulmani ottomani avevano goduto per circa mezzo millennio. A ciò si aggiunga, sempre nell'ottica di Ankara, che mentre gli ebrei e altri cristiani come gli assiri (Süryani) non erano identificati con il separatismo territoriale e la collaborazione con l'Occidente, i greci e gli armeni erano visti come un'estensione del nemico interno almeno dall'inizio della prima guerra mondiale.

---

che questi popoli sono in grado di ottenere tale indipendenza e raccomanderà che essa venga loro concessa, la Turchia si impegna ad eseguire tale raccomandazione e a rinunciare a tutti i diritti e titoli su queste zone.

Le disposizioni dettagliate per tale rinuncia saranno oggetto di un accordo separato tra le Principali Potenze Alleate e la Turchia.

Se e quando tale rinuncia avrà luogo, le Principali Potenze Alleate non sollevano alcuna obiezione all'adesione volontaria a tale Stato curdo indipendente dei curdi che abitano la parte del Kurdistan finora inclusa nel *vilayet* di Mosul.

Un altro elemento da tenere presente è che il modello multietnico americano influenzò fortemente il ragionamento delle Grandi Potenze su come creare “maggioranze tolleranti e minoranze leali”; esso fu iscritto per la prima volta nel Trattato sulle minoranze polacche del 28 giugno 1919, che divenne il modello per i trattati con altri Stati di recente formazione o espansione, come Cecoslovacchia, Romania, Grecia, Albania, Austria, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Estonia e Turchia. L’obbligo di proteggere le minoranze non si applicava invece alle stesse Grandi Potenze (che pure mantenevano importanti possedimenti coloniali), sostenendo che la civiltà europea occidentale già disponesse di procedure relative alle minoranze, che invece andavano introdotte negli Stati immaturi.

Inoltre, a fronte della versione liberale wilsoniana, si impose ad Ankara la Francia come modello teorico in particolare grazie all’intervento all’assemblea costituente di Hamdullah Suphi, già ministro dell’istruzione. Questi sostenne che dopo la Rivoluzione francese gli ebrei ottennero pari diritti di cittadinanza a condizione di rinunciare ai privilegi speciali dell’autonomia comunale e della giurisdizione rabbinica negli affari civili<sup>6</sup>. Propose quindi di realizzare l’uguaglianza rendendo irrilevanti le proprie origini sociali, religiose, etniche e di altro tipo nella sfera pubblica. Al termine dei lavori l’articolo 88 della Costituzione del 1924 recitava così: “Il popolo della Turchia, indipendentemente dalla religione e razza, sarà chiamato ‘turco’ in termini di cittadinanza”.

Al di là dell’impostazione ideologica, non si può fare a meno di rilevare come le leggi adottate nei primi anni della Repubblica se da un lato avevano l’obiettivo di forgiare una nuova comunità nazionale, dall’altro non furono in linea con il Trattato di Losanna, senza peraltro che la Società delle Nazioni esprimesse preoccupazione per il rispetto dell’accordo<sup>7</sup>. In questo senso, la Turchia non era diversa da altri Stati

---

<sup>6</sup> Il conte Stanislas de Clermont-Tonnerre all’assemblea costituente nazionale così definì l’impostazione che in effetti avrebbe caratterizzato l’integrazione/assimilazione ebraica in Francia nei secoli successivi: “dobbiamo negare gli ebrei come nazione e concedere tutto agli ebrei come individui. Non devono costituire un corpo politico o creare un ordine nello Stato. Devono essere cittadini individuali”.

<sup>7</sup> Articolo 44 del Trattato di Losanna:

La Turchia conviene che, nella misura in cui i precedenti articoli di questa sezione riguardino i cittadini turchi non musulmani, tali disposizioni costituiscono ob-

in cui nel primo dopoguerra le tutele delle minoranze lavoravano in qualche modo contro di esse, non riuscendo a proteggerle veramente e istigando il risentimento della maggioranza.

Le leggi vietarono alle minoranze di fare carriera nella burocrazia militare e civile, di viaggiare liberamente all'interno del Paese e di associarsi liberamente. Inoltre, il nuovo Codice Civile laico del 1926 (che sostituì la sharia) si applicava anche alle minoranze, sostituendo così il diritto di famiglia delle comunità. Nonostante l'opposizione di alcuni membri delle loro congregazioni, il rabbino capo e i patriarchi greco e armeno rinunciarono a questo diritto a nome delle loro comunità, ponendo fine a una caratteristica distintiva del sistema ottomano dei *millet*.

Gli esempi sono numerosi<sup>8</sup>. Nel 1933, il Ministero dell'Istruzione approvò una nuova legge che introdusse l'obbligo di recitazione nelle scuole elementari del "giuramento degli studenti" (*Andımız*)<sup>9</sup>. La

blighe di interesse internazionale e saranno posti sotto la garanzia della Società delle Nazioni. Esse non potranno essere modificate senza l'assenso della maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni. L'Impero Britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone si impegnano a non rifiutare il loro assenso a qualsiasi modifica di questi articoli che sia stata approvata nella debita forma dalla maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni.

La Turchia conviene che qualsiasi Membro del Consiglio della Società delle Nazioni avrà il diritto di portare all'attenzione del Consiglio qualsiasi infrazione o pericolo di infrazione di uno qualsiasi di questi obblighi e che il Consiglio possa prendere le misure e dare le indicazioni che riterrà opportune ed efficaci in base alle circostanze.

La Turchia conviene inoltre che qualsiasi divergenza di opinione in merito a questioni di diritto o di fatto derivanti dai presenti articoli tra il governo turco e una qualsiasi delle altre Potenze firmatarie o qualsiasi altra Potenza, membro del Consiglio della Società delle Nazioni, sarà considerata come una controversia di carattere internazionale ai sensi dell'articolo 14 del Patto della Società delle Nazioni. Il Governo turco acconsente a che qualsiasi controversia di questo tipo, se l'altra parte lo richiede, sia deferita alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. La decisione della Corte permanente sarà definitiva e avrà la stessa forza e gli stessi effetti di una sentenza ai sensi dell'articolo 13 del Patto.

<sup>8</sup> Lerna Ekmekçio lu, *Republic of Paradox: The League of Nations Minority Protection Regime and the New Turkey's Step-Citizens*, in "International Journal of Middle East Studies", 46 (2014), pp. 657-679.

<sup>9</sup> La traduzione non ufficiale del testo originario del Ministro dell'Istruzione dell'epoca, Re it Galip, è la seguente. "Sono turco, sono giusto, sono un lavoratore.

nuova legge sul cognome del 1934 consentiva – a volte addirittura imponeva – a tutti, compresi i non musulmani, di assumere cognomi turchi. La legge sul reinsediamento del 1934 consentiva alle autorità di privare della cittadinanza quei cittadini privi di “cultura turca” o che non parlavano il turco. Infine, dopo la ribellione dello sceicco curdo Said (1925), a sfondo religioso, si iniziò ad attaccare il comunitarismo intra-musulmano: curdi, lazi, circassi, bosniaci e altri erano tenuti a smettere di usare la loro lingua madre e adottare nomi turchi, a sposarsi con i cosiddetti turchi più puri e a vivere in mezzo a loro.

La Repubblica di Turchia si è fortemente ispirata al modello ideologico francese, una scelta comprensibile nel momento in cui il paese stava per trasformarsi da centro dell’ormai ex impero ottomano a nuovo paese sulla scena internazionale. Uno Stato presuppone oltre a un territorio, nella fattispecie grandemente ridotto al termine della prima guerra mondiale, un popolo. E quale migliore esempio della Francia che aveva ‘inventato’ il concetto di Nazione per chi doveva fondarne una?

Jean-Paul Garnier<sup>10</sup>, ad esempio, sostenne che il Gazi aveva portato l’Islam a compiere il suo “89” e a raggiungere, a tempo di record, ciò che sembrava inconcepibile, perché repentinamente l’Impero gerarchico e religioso, un po’ come il Sacro Romano Impero di un tempo, venne trasformato in uno Stato nazionale e repubblicano, in cui i legami morali con l’Islam furono spezzati e dove presto i segni esteriori dell’Impero dell’antico oriente sarebbero scomparsi con il fez e il velo.

---

Il mio principio è proteggere i giovani, rispettare gli anziani e amare il mio Paese e la mia Nazione più di me stesso. Il mio ideale è crescere e progredire. La mia vita sarà dedicata all’esistenza dei turchi”. Nel 1972 il testo venne aggiornato con una dedica a Atatürk e l’aggiunta della frase da lui pronunciata nel decimo anniversario della fondazione della repubblica “Quanto è felice chi dice ‘io sono turco’”. Dopo una revisione intervenuta nel 1997, nel 2013 la pratica fu abolita nell’ambito di un pacchetto di misure per la democratizzazione del paese, ma nel 2018 il Consiglio di Stato ritenne insufficiente la giustificazione per la sua rimozione. Nel 2021, l’alta camera del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di appello del Ministero dell’Istruzione e ha abolito nuovamente la recita del Giuramento degli studenti.

<sup>10</sup> Jean-Paul Garnier, *La fin de l’empire ottoman*, Plon, Paris, 1973.

Alla morte di Atatürk, ricorda Paul Dumont<sup>11</sup>, perfino i settori meno favorevoli alla Turchia ne riconobbero i successi. Secondo il *Journal des Débats*, è lo stesso sentimento che ha portato Mustafa Kemal a introdurre nel suo Paese le leggi, le pratiche e persino i segni esteriori della civiltà occidentale che, d'altra parte, lo ha portato a difendere con energia feroce e mezzi spesso brutali la sovranità e l'indipendenza della Turchia contro le brame dell'Occidente. Non si preoccupava di scimmiettare l'Europa, come forse credevano alcuni osservatori spensierati, ma di prendere in prestito dall'Europa gli strumenti del progresso e persino le armi per difendersi da esso.

L'opzione francese ha avuto varie conseguenze per la Turchia, come il principio della laicità, che nella declinazione turca comportò l'abolizione del Califfato e la pretesa/aspirazione di messa sotto tutela dell'islam correlata a tale istituto<sup>12</sup>. Inoltre, per rafforzare la convergenza o coincidenza tra nazione e lingua, si introdusse una profonda riforma linguistica (*dil devrimi*) onde ridurre il più possibile l'influsso del persiano e dell'arabo, che Geoffrey Lewis definì “a catastrophic success”<sup>13</sup>. Venne anche concesso il voto alle donne e nel 1935 diciot-

<sup>11</sup> Paul Dumont, *Mustafa Kemal invente la Turquie moderne*, Editions Complexe, Bruxelles, 1997.

<sup>12</sup> Il kemalismo ha permesso una rinascita dell'Islam. In effetti, all'inizio degli anni Venti, l'Islam turco era bloccato in un regime semi-teocratico: applicazione della Shari'a, preponderanza dell'insegnamento religioso, delle confraternite, delle *tekke*, delle pratiche superstiziose, ecc. Il kemalismo ha posto fine a questa situazione, innanzitutto facendo del Corano l'unico riferimento. La traduzione del Corano in turco ha dato al popolo un accesso diretto alla fonte fondamentale dell'Islam. Anche la ristrutturazione delle moschee e il rinnovamento delle procedure religiose andavano nella direzione di una religione popolare, cioè comprensibile al popolo. Cfr. Menter Sahinler, *Origine, influence et actualité du kémalisme*, Publisud, Paris, 1995.

<sup>13</sup> L'opera di riorganizzazione linguistica inizia nel 1928, con il passaggio dell'alfabeto dai caratteri arabi a quelli latini, scelti, oltre che per un'ipotizzata praticità, con un preciso criterio politico di “occidentalizzazione”. Nel 1932, con il primo congresso della lingua turca inizia ufficialmente la riforma vera e propria della lingua. Le parole chiave di quegli anni diventarono *türkçeleştirme* (turchizzazione) e *özleşme* (purificazione), con l'obiettivo di creare una lingua nazionale comprensibile e fruibile da tutta la popolazione, ora che non c'era più l'impero ottomano con il suo coacervo di etnie e di lingue. Giulia Basso, *Libertà fondamentali e costituzioni turche (1961, 1982), Analisi semantica tramite corpus diacronico*, Tesi di Laurea, Ca' Foscari di Venezia, Anno Accademico 2014-2015.

to deputate entrarono a far parte del parlamento turco, prima che ciò accadesse in altri paesi europei.

*L'influenza del modello ideologico francese*

L'ispirazione al modello ideologico francese è stata mantenuta nel corso degli anni. In linea generale, il Premier Turgut Özal, nel riproporre la candidatura turca all'ingresso nella Comunità Europea negli anni '80, presenta il seguente argomento<sup>14</sup>: le tracce della Rivoluzione francese, del positivismo e di Durkheim, egli afferma, si riconoscono chiaramente nei due elementi – laicità e nazionalismo – che costituiscono il fondamento della Repubblica. È forse per queste ragioni che la Francia, con l'accordo di Ankara firmato nel 1921, è stata il primo Paese occidentale a riconoscere il governo nazionale anatolico durante la nostra guerra d'indipendenza. A suo parere pertanto, la Turchia aveva il diritto di aspettarsi dalla Francia – ancora una volta prima che da altri Paesi occidentali – un approccio laico a questo problema, lontano dalle differenziazioni religiose.

Al netto delle interpretazioni, è interessante notare le somiglianze delle attuali Costituzioni francese e turca per quanto concerne le rispettive disposizioni relative alla lingua e alla laicità.

Articolo 1. La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale / Titolo I - Sovranità – Articolo 2. La lingua della Repubblica è il francese (...).

II. Caratteristiche della Repubblica. Articolo 2. La Repubblica di Turchia è uno Stato democratico, laico e sociale governato dallo Stato di diritto. / III. Integrità dello Stato, lingua ufficiale, bandiera, inno nazionale e capitale. Articolo 3. Lo Stato turco, con il suo territorio e la sua nazione, è un'entità indivisibile. La sua lingua è il turco.

Per comprendere la diversità degli approcci esistenti nei paesi europei, si pensi al fatto che nella Costituzione italiana non vi è alcuna disposizione relativa alla lingua italiana e tanto meno come lingua ufficiale, mentre l'art. 6 stabilisce che “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Solo con la Legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” si è stabilito, per certi versi paradossalmente dato il titolo della

---

<sup>14</sup> Turgut Özal, *La Turquie en Europe*, Plon, Paris, 1988.

legge, all'art. 1 che “La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano”, premunendosi di aggiungere che (2) “La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge”.

Non sorprendono le conseguenze giuridiche derivanti da un simile approccio in materia di minoranze. Ai Patti delle Nazioni Unite del 1966, la Turchia ha infatti apposto la seguente dichiarazione: La Repubblica di Turchia si riserva il diritto di interpretare e applicare le disposizioni dell'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici in conformità con le relative disposizioni e norme della Costituzione della Repubblica di Turchia e del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 e relative appendici. Tale interpretazione conferma che per la tutela delle minoranze il punto di riferimento, oltre ovviamente al diritto interno, è il suddetto accordo internazionale. La Turchia ha coerentemente presentato un'analogia riserva anche nei confronti di altri strumenti delle Nazioni Unite, come la Convenzione sui diritti del fanciullo, con particolare riferimento all'articolo 30, che si riferisce a quegli stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o popolazioni indigene, nonché all'art. 17 (uso dei mass media) e 29 (istruzione).

Questo per quanto riguarda il quadro onusiano. La Turchia fa tuttavia parte anche del Consiglio d'Europa, nel cui ambito sono stati adottati alcuni strumenti in materia di minoranze. Si tratta della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie risalente al 1992 (entrata in vigore nel 1998) e della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, risalente al 1995 (entrata in vigore nel 1998). Il governo di Ankara non ha né firmato, né ratificato alcuno dei due strumenti, di cui ad oggi sono parte rispettivamente 25 e 39 Stati, su un numero complessivo di 46 Stati membri<sup>15</sup>. Nella dichiarazione fatta dalla Turchia durante la suddetta riunione di alto livello delle Nazioni Unite del settembre 2022, è stato ulteriormente sottolineato che la Costituzione garantisce i diritti e le libertà fondamentali e in tale quadro i cittadini appartenenti a minoranze non musulmane in Turchia

---

<sup>15</sup> L'Italia non è parte della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, mentre lo è della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

hanno le loro scuole, luoghi di culto, fondazioni, ospedali e mezzi di comunicazione nel rispetto del Trattato di Losanna.

Per quanto concerne la Francia, va innanzi tutto rilevato che tra le dichiarazioni e riserve apposte al Patto sui diritti civili e politici, per quanto riguardava le minoranze essa aveva espresso la seguente (n. 8): alla luce dell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica francese, il Governo francese dichiara che l'articolo 27 non è applicabile per quanto riguarda la Repubblica. La medesima riserva è stata apposta al summenzionato articolo 30 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Non sorprende che neanche la Francia figura tra i paesi che hanno ratificato i due strumenti, benché abbia firmato il 7 maggio 1999 la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Ai fini della nostra analisi è di interesse notare che la successiva mancata ratifica da parte di Parigi sia intervenuta a seguito di un dibattito a livello istituzionale e che la firma iniziale era stata accompagnata dalla seguente dichiarazione, rimessa al Segretario Generale dell'Organizzazione di Strasburgo, il cui obiettivo era quello di confermare in primo luogo che l'adesione all'accordo non avrebbe comportato in nessun caso il "riconoscimento" delle minoranze all'interno del paese.

1. Nella misura in cui non mira al riconoscimento e alla protezione delle minoranze, ma alla promozione del patrimonio linguistico europeo, e poiché l'uso del termine "gruppi" di parlanti non conferisce diritti collettivi ai parlanti di lingue regionali o minoritarie, il Governo della Repubblica interpreta la Carta in modo compatibile con il Preambolo della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e riconosce solo il popolo francese, composto da tutti i cittadini senza distinzione di origine, razza o religione.
2. Il governo della Repubblica interpreta l'articolo 7-1, lettera d), e gli articoli 9 e 10 come un principio generale che non contrasta con l'articolo 2 della Costituzione, secondo il quale l'uso della lingua francese è vincolante per le persone giuridiche di diritto pubblico e per le persone di diritto privato nell'esercizio di una missione di servizio pubblico, nonché per gli utenti nei loro rapporti con le amministrazioni e i servizi pubblici.
3. Il Governo della Repubblica interpreta l'articolo 7-1, lettera f), e l'articolo 8 in modo da preservare il carattere facoltativo dell'insegnamento e dello studio delle lingue regionali o minoritarie, nonché della storia e della cultura di cui sono espressione, e che tale insegnamento non intende esonerare gli alunni che frequentano le scuole del territorio dai diritti e dagli obblighi applicabili a tutti gli utenti delle scuole che forniscono il servizio pubblico di istruzione o che sono associate ad esso.

4. Il Governo della Repubblica interpreta l'articolo 9-3 nel senso che non impedisce che solo la versione ufficiale in francese, che fa fede, dei testi legislativi resi disponibili nelle lingue regionali o minoritarie sia utilizzata dalle persone giuridiche di diritto pubblico e dai privati nell'esercizio di una missione di servizio pubblico, nonché dagli utenti nei loro rapporti con le amministrazioni e i servizi pubblici.

La Repubblica francese indicherà nel suo strumento di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, in conformità con l'articolo 3-1 della stessa, le lingue regionali alle quali si applicheranno le misure da scegliere ai sensi dell'articolo 2-2. La Repubblica francese intende, conformemente all'articolo 2-2, impegnarsi ad applicare alcuni o tutti i seguenti paragrafi o sottoparagrafi della parte III della Carta.

Come detto, la questione della ratifica fu oggetto di esame da parte di rilevanti organi dello Stato francese e sia il Consiglio di Stato che il Consiglio costituzionale giunsero a conclusioni negative, a conferma del fatto che posizione della Francia, paese dalle impeccabili credenziali democratiche, è fortemente ancorata nella sua storia e nel suo diritto.

La risposta del Consiglio di Stato è in linea con la logica del pensiero giuridico dominante in Francia. Infatti, pur riconoscendo che, secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo – ogni cittadino può quindi parlare, scrivere e stampare liberamente – afferma tuttavia che la lingua della Repubblica è il francese. L'esercizio dei diritti che la Carta intende difendere deve “necessariamente conciliarsi” con l'obbligo di usare il francese nelle condizioni derivanti dall'articolo 1 della Costituzione, che sottolinea il principio dell'indivisibilità della Repubblica. Il Consiglio di Stato conclude: “nonostante la compatibilità con la Costituzione delle disposizioni che, in materia di istruzione, cultura e media, riconoscono lo status delle lingue regionali e minoritarie come già ampiamente garantito dal diritto interno, l'obbligo di mantenere un numero massimo di obblighi negli articoli 9 e 10 preclude la ratifica. Gli articoli 9 e 10 riguardano l'uso delle lingue regionali nei procedimenti legali, nei rapporti con le autorità amministrative e nel funzionamento del servizio pubblico”.

Il Consiglio costituzionale, con decisione del 15 giugno 1999, ha dichiarato incostituzionale la Carta. Gli impegni assunti dalla Francia il 7 maggio 1999, nel quadro di questo testo, sono contrari a diversi principi fondamentali, tra cui l'indivisibilità della Repubblica.

La ratifica richiede quindi una revisione della Costituzione. Il Capo dello Stato non lo voleva, ritenendo che fosse perfettamente possibile riconoscere il posto delle lingue regionali nel patrimonio culturale francese senza mettere in discussione l'unità della nazione. Secondo il Consiglio costituzionale, il preambolo della Carta e l'articolo 7 hanno un carattere vincolante e generale, in quanto concedono “diritti specifici a gruppi di parlanti di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono utilizzate”. Tali disposizioni sono in contraddizione con i “principi costituzionali dell'indivisibilità della Repubblica, davanti alla legge e all'unicità del popolo francese”. Questi principi “impediscono il riconoscimento di diritti collettivi per qualsiasi gruppo definito da una comunità di origine, cultura, lingua o credo”<sup>16</sup>.

La posizione francese – la cui eredità rivoluzionaria livellatrice<sup>17</sup>, che si accompagna al suo meritato titolo di patria dei diritti dell'uo-

---

<sup>16</sup> V. F. Melin-Soucramanien, *La République contre Babel: A propos de la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-412 du 15 Juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*, in “Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger”, 4 (1999), pp. 985-1000.

<sup>17</sup> Ad esempio, nello spirito giacobino della Nazione una e indivisibile, per ridurre al minimo i particolarismi locali, i nomi dei Dipartimenti stabiliti nel 1790 quasi senza eccezione sono mere indicazioni geografiche prive di suggestioni storiche, individuati allo scopo di evitare riferimenti all'ancien regime. I fiumi e corsi d'acqua sono ben 68 (Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise), monti e montagne 12 (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Cantal, Jura, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Vosges), isole 6 (Corse-du-Sud, Haute-Corse, Guadaloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion), coste 5 (Calvados, Côtes-d'Armor, Manche, Morbihan, Pas-de-Calais), 2 situazione geografica (Finistère, Nord), 2 riferimenti alla vegetazione (Landes, Yvelines), 1 al paesaggio (Côte-d'Or, cioè la tinta delle vigne in autunno). Ci sono poi due città: Paris, la capitale, la cui importanza è inutile sottolineare, e il Territoire de Belfort, denominazione che risale al 1922, quando, con la restituzione dell'Alsazia-Lorena

mo, sfugge all'osservatore non attento – è perfettamente in linea con i limiti stessi dello strumento del Consiglio d'Europa. Esso non poteva certo imporre agli stati membri “a monte” il riconoscimento di minoranze (e in tal caso quali) sul proprio territorio, agendo piuttosto “a valle” dei meccanismi già esistenti a livello nazionale.

Se ne ha una chiara conferma leggendo la Dichiarazione della Slovenia – paese che si è dotato di un avanzato e articolato sistema di tutela delle minoranze – consegnata al Segretario Generale al momento del deposito dello strumento di ratifica, il 25 marzo 1998. In essa si legge (corsivo mio): “considerando che *la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali non contiene una definizione della nozione di minoranza nazionale e che spetta quindi alle singole Parti contraenti determinare i gruppi che considerano minoranze nazionali*, il Governo della Repubblica di Slovenia, in conformità alla Costituzione e alla legislazione interna della Repubblica di Slovenia, dichiara che si tratta delle minoranze nazionali autoctone italiana e ungherese. In conformità alla Costituzione e alla legislazione interna della Repubblica di Slovenia, le disposizioni della Convenzione quadro si applicano anche ai membri della comunità Rom che vivono nella Repubblica di Slovenia”.

#### *Prospettive per il futuro*

Da tutto quanto sopra esposto risulta che – al netto di obblighi derivanti da accordi internazionali di natura vincolante – spetta a ogni Paese a) stabilire se al suo interno vi siano o no minoranze; b) in caso positivo, quali esse siano e quali misure applicare nei loro confronti.

L'esempio francese dimostra come anche il principio teorico di negazione dell'esistenza di minoranze al proprio interno può portare nei fatti, malgrado alcune limitazioni, attraverso l'esercizio delle libertà individuali, allo sviluppo delle facoltà tipicamente riconosciute a una minoranza, almeno nell'ambito privato, con l'uso della

---

in seguito alla prima guerra mondiale ed il ripristino dei vecchi dipartimenti, il territorio di Belfort non venne più riunito al dipartimento dell'Alto Reno, bensì eretto a novantesimo dipartimento francese e divenne parte della Franca Contea. I territori storici sono solo 2, Savoie e Haute-Savoie, gli unici a derogare alla regola di non mantenere i nomi dell'ancien regime, in quanto annessi nel 1860.

lingua minoritaria nella vita quotidiana, nell'espressione culturale (pubblicazioni, teatri, produzione cinematografica, TV e musicale), nell'associazionismo, ivi incluso nell'insegnamento. Certo, in un contesto latamente sfavorevole alla nozione di minoranza sono meno ricorrenti misure positive nell'ambito statale, dall'insegnamento nelle scuole pubbliche della lingua minoritaria, al finanziamento di stampa e produzione culturale locale, all'incoraggiamento dell'associazionismo, ancora meno alla facoltà di uso della lingua nei tribunali e nell'amministrazione. Il riconoscimento dei diritti basilari in un contesto democratico garantisce invece, almeno nell'espressione privata, anche il rispetto dell'identità minoritaria o dell'etnia non maggioritaria.

L'Unione Europea nemmeno è in grado di offrire un modello teorico e giuridico relativo alle minoranze. Nondimeno, i futuri sviluppi politici in Turchia, inclusi quelli relativi al trattamento delle minoranze, potrebbero essere legati al tipo di relazioni che saranno instaurate con l'Unione Europea. Quanto più sarà seria, e percepita anche ad Ankara come tale, la prospettiva d'ingresso nell'UE, tanto più si rafforzerà anche la possibilità di interpretazione espansiva del Trattato di Losanna e, in ipotesi, financo un suo superamento per ampliare lo spettro dei soggetti. Al contrario, quanto più ci si allontanerà da quel percorso per entrambe le parti virtuoso, tanto più sarà difficile invertire la tendenza, del resto fortemente radicata nella storia e nel peculiare contesto turco.

La scorciatoia sarebbe quella di pensare che le norme sulle minoranze e più in generale di convivenza possano attuarsi indipendentemente dal sistema politico, giuridico e sociale in cui i suoi membri vivono. In linea generale, diritti delle persone, anche di quelle appartenenti alle minoranze, vengono tanto più tutelati e promossi quanto più essi rientrano all'interno di uno stato di diritto funzionante per tutti i propri cittadini. Disporre di diritti sulla carta è una condizione necessaria – e pertanto non vanno sottovalutate leggi e norme in questo senso – ma non sufficiente perché vengano rispettati nella realtà. Non esiste quindi un *quick-fix*.

Un percorso di convergenza tra l'Unione Europea e i suoi membri da un lato e la Turchia dall'altro resta la soluzione migliore nell'interesse di entrambi. Anche su un piano globale, in cui il modello turco

di paese musulmano secolare già negli anni '30 del secolo scorso era stato fonte di particolare interesse per altri paesi (Afghanistan, Iran).

Il premio Nobel per la letteratura (2006), Orhan Pamuk, ha espresso numerose riflessioni che dovrebbero essere oggetto di attenta considerazione da parte di tutti gli attori coinvolti<sup>18</sup>. Egli fornisce una chiave di lettura illuminante e sempre attuale sul destino europeo della Turchia.

Sosteneva Pamuk che, spinto dal desiderio di rendere il Paese più prospero, più felice e più potente, il riformismo occidentalista ottomano e turco si rivela anche fortemente nazionalista: con lo sguardo rivolto all'Occidente, i riformatori sono naturalmente profondamente critici nei confronti di alcune caratteristiche fondamentali del loro Paese e, pur con uno spirito diverso da quello occidentale, arrivano a considerare la loro cultura sbagliata e inutile. E questo genera, come da lui stesso percepito personalmente attraverso le reazioni ai suoi romanzi e al suo rapporto con l'Occidente, un senso di vergogna profondamente complesso.

I dibattiti sulla questione oriente-occidente, su tradizione e modernità o le discussioni sul problematico rapporto della Turchia con l'Europa, si sviluppano sempre, a parere del premio Nobel, su un terreno minato da un indelebile senso di vergogna, che egli si sforza di capire alla luce del suo contrario: nel senso che ogni volta che si agisce con eccessivo orgoglio, dietro questa facciata c'è sempre lo spettro della vergogna e dell'umiliazione; ovunque un popolo si senta profondamente umiliato, possiamo aspettarci che sorga un nazionalismo arrogante.

L'Europa è quindi un argomento molto delicato, molto sensibile per un turco. Pamuk dichiarava di sentire profondamente, come la maggior parte dei suoi connazionali, le speranze benintenzionate di chi bussa alla porta e chiede di entrare, così come la paura e la rabbia giustificate di essere respinti, un sentimento direttamente collegato alla vergogna silenziosa descritta prima. Più la Turchia bussa alle porte dell'Europa, riceve promesse, spera e aspetta invano, e più si avvi-

---

<sup>18</sup> Orhan Pamuk, *D'autres couleurs*, Gallimard, Paris, 2009. Vedasi in particolare capitolo III «Politique, Europe et autres problèmes pour être soi» e VI «Interview avec *The Paris Review*».

cina a soddisfare i criteri per la piena adesione all’UE, più in alcune parti d’Europa, o perlomeno in alcuni circoli politici, si fa strada un sentimento antiturco sempre più duro e deplorabile. Pamuk considera lo stile adottato da alcuni politici europei anti-turchi pericoloso quanto quello di alcuni politici turchi desiderosi di “combattere” contro l’Europa e l’Occidente.

Una cosa è criticare lo Stato turco su questioni come la mancanza di democrazia o lo stato dell’economia, egli sosteneva, un’altra è denigrare un’intera cultura o i cittadini di origine turca all’estero; è piuttosto grazie ai suoi ideali di libertà, uguaglianza e fraternità che l’Europa può guadagnarsi la stima del mondo non occidentale. Secondo Pamuk, se il pensiero illuminato, l’uguaglianza e la democrazia sono l’anima dell’Europa, anche i turchi hanno il loro posto in questa Europa fondata sulla pace. Un’Europa basata unicamente sulla sua identità cristiana, come una Turchia che cerca di trarre la sua forza unicamente dalla religione, diventerebbe un campo arroccato, tagliato fuori dalla realtà e più concentrato sul passato che sul futuro.

Per una persona come me, affermava Pamuk, cresciuta in una famiglia laica e occidentalizzata nella parte europea di Istanbul, credere nell’Unione europea non è molto difficile, ricordando anche che la squadra di calcio di cui è simpatizzante (Fenerbahçe) da sempre gioca nelle Coppe europee. E come lui ci sono milioni di turchi che sono fermamente convinti che il posto della Turchia sia nell’Unione europea.

Ma ancora più importante è il desiderio della maggioranza dei turchi conservatori e musulmani di oggi, affermava nel 2006, nonché dei loro rappresentanti politici, di vedere la Turchia entrare nell’Unione europea e di pensare e costruire insieme il futuro dell’Europa. Il premio Nobel riteneva quindi che così come non riusciva a immaginare una Turchia senza una prospettiva europea, altrettanto non poteva credere in un’Europa senza una prospettiva turca.

D’altra parte, aggiungeva, questo tema dell’usurpazione dell’identità si riflette nella fragilità della Turchia nei confronti della cultura occidentale. Dopo aver scritto *Il castello bianco*, lo scrittore si era reso conto che questa gelosia – l’ansia di essere influenzati da qualcun altro – ricorda la posizione della Turchia di fronte all’Occidente: l’aspi-

razione a diventare occidentali per poi essere accusati di non essere autentici o cercare di abbracciare lo spirito dell'Europa e poi sentirsi in colpa per questo mimetismo.

Pamuk proseguiva affermando di essere un ottimista naturale e che la Turchia non deve preoccuparsi di avere due anime, di appartenere a due culture diverse e di non dover essere costretta a scegliere tra Oriente e Occidente o di essere nazionalisti. Sostenitore dell'occidentalizzazione avvenuta nel suo paese, la sua critica è rivolta alla visione limitata dell'élite al potere, che nel corso del tempo non è riuscita a inventare una forte cultura locale che fosse una combinazione – e non un'imitazione – del passato orientale e del presente occidentale. La sua speranza era quindi che, lungi dal distruggere l'identità turca, l'adesione all'Unione Europea ne consentirà al contrario la fioritura e darà maggiore libertà e fiducia per inventare una nuova.

Pamuk ricorda tra l'altro che la Turchia non è mai stata colonizzata<sup>19</sup>. Essa anzi è l'erede di un grande e secolare impero: non è pertanto storicamente animata né da *metus reverentialis* nei nostri confronti, né da desideri di rivalsa. Forse verrà il giorno in cui si potrà lavorare con impegno e serietà per un profondo e duraturo riavvicinamento tra Unione Europea e Turchia nell'interesse di entrambe le parti.

---

<sup>19</sup> In proposito, si veda anche: Nicole and Hugh Pope, *Turkey Unveiled*, John Murray Publishers, London, 1997.